

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
PROGETTINFANZIA – BASSA REGGIANA

1. Costituzione e denominazione.

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita, tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo una associazione, senza fini di lucro, denominata ***PROGETTINFANZIA - BASSA REGGIANA*** con sede presso il Comune di Guastalla in Piazza Mazzini 1.

L'associazione potrà disporre di una o più sedi operative distinte da quella legale.

2. Finalità e ambiti di attività.

L'Associazione si propone di contribuire allo sviluppo della cultura pedagogica e dei servizi educativi rivolti a bambini e ragazzi presso i comuni soci e presso altri soggetti pubblici e privati che vogliano avvalersi dell'attività dell'Associazione.

In particolare e senza vincolo di esclusività, rientrano nelle attività associative:

- a) il coordinamento pedagogico delle strutture scolastiche dei comuni soci;
- b) la consulenza pedagogica e psicologica presso strutture scolastiche ed educative;
- c) l'organizzazione e conduzione di convegni, seminari, visite e giornate di studio relative al mondo dell'infanzia;
- d) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi scolastici ed educativi;
- e) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi per il tempo libero rivolti ai bambini;
- f) la definizione e realizzazione di progetti e iniziative di continuità tra l'ambito educativo e gli ambiti sociale, sanitario e culturale finalizzati all'integrazione dei servizi alla persona presenti sul territorio;
- g) la creazione di strumenti comunicativi (siti internet, pubblicazioni, libri, riviste, giornali, Cdrom, DVD o altro) per le scuole, gli enti o le istituzioni impegnate nel campo dell'educazione .

L'Associazione può svolgere ogni altra attività coerente con le proprie finalità sociali.

3. Capacità giuridica

L'Associazione è legittimata a rappresentare i comuni soci nei rapporti con altri enti pubblici, anche al fine dell'ottenimento di contributi economici e altri benefici. I contributi ricevuti sono separatamente contabilizzati e destinati esclusivamente alle finalità per le quali sono stato attribuiti.

4. Soci

Sono soci dell'Associazione i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggio.

L'adesione all'Associazione è subordinata al pagamento iniziale di una quota sociale (fondo di dotazione) di Euro 1.000,00 e al pagamento di una quota annuale, che viene stabilita nel corso dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

La qualità di socio conferisce :

- il diritto di partecipare all'attività e alla vita associativa;
- il diritto di intervento e voto nelle sedi a ciò deputate.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, di eventuali norme regolamentari, delle deliberazioni degli organi sociali legittimamente assunte;
- al pagamento delle quote sociali.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai principi di eguaglianza e democraticità.

E' prevista l'esclusione dell'associato limitatamente ai casi di gravi inadempienze.

In via esemplificativa, costituisce causa di risoluzione del rapporto il fatto del socio che:

- non ottemperi ai deliberati assunti dagli organi dell'Associazione e conformi a leggi e a Statuto;
- senza giustificato motivo sia moroso nel pagamento dell'annuale quota associativa;
- svolga attività lesiva degli interessi anche ideali dell'Associazione.

Il relativo provvedimento deve ispirarsi al principio del contraddittorio e di difesa.

Oltre ai soci fondatori, presenti all'atto costitutivo, possono aderire all'associazione *Progettinanza* altri comuni della Provincia di Reggio Emilia che ne condividano scopi

e progetto culturale-educativo, come risultanti dal presente statuto e dalla documentazione prodotta dall'associazione. L'adesione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea.

5. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Comitato Direttivo;
- il Direttore;
- il Comitato di Controllo;
- il Coordinamento tecnico.

6. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, lo richiama l'oggetto di deliberazione o almeno tre tra i comuni associati.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, riportante data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea, da inoltrarsi alla sede di ciascun associato almeno dieci giorni prima della seduta. All'Assemblea è sempre presente, come invitato permanente, anche il Direttore dell'Associazione.

E' composta dai rappresentanti legali degli Enti associati o da loro delegati.

Ogni associato dispone di un voto. È ammesso il voto per delega. Un socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione, presa a maggioranza di voti, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Per deliberare in ordine allo scioglimento, alla liquidazione dell'Associazione e conseguentemente alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea dei soci:

- elegge il Comitato direttivo, individuando al suo interno, il Presidente dell'Associazione;
- formula gli indirizzi generali dell'attività associativa;
- approva i regolamenti associativi;
- delibera la costituzione o partecipazione a enti, società e agli altri organismi con finalità analoghe al presente statuto o strumentali per il raggiungimento degli scopi dell'associazione
- l'assunzione di prestiti, mutui ipotecari, l'emissione o l'ottenimento di fondi da titoli di solidarietà sociale di cui all'art. 29 del D.lgs. 460/1997
- l'accettazione di lasciti e donazioni o l'acquisto o l'alienazione di immobili
- adotta il provvedimento di esclusione del socio inadempiente.

7. Il Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni e ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea dei soci, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori e delle sedute. Coordina e convoca il Comitato direttivo.

8. Il Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo è nominato dall'assemblea dei soci individuando un rappresentante per ciascun comune e dura in carica tre anni.

Al Comitato direttivo spetta il coordinamento e l'orientamento generale delle attività associative sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo, in particolare:

- nomina il direttore dell'associazione definendo le condizioni contrattuali del rapporto;
- definisce l'organizzazione dell'associazione e la sua dotazione di personale necessaria all'espletamento dell'attività associativa, regolando a tal fine i rapporti con i comuni soci in caso di distacco o comando;

- predispone approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- approva il programma annuale di lavoro.

9. Il Direttore

Il Comitato direttivo affida ad un Direttore, individuato tra esperti di provata esperienza psico- pedagogica e particolarmente qualificati nell'area di intervento dell'Associazione, la gestione dell'Associazione nell'ambito degli obiettivi e indirizzi stabiliti dal Comitato stesso e dall'Assemblea dei soci.

Il Direttore:

- partecipa senza diritto di voto all'Assemblea dei Soci e al Comitato Direttivo;
- predispone il programma annuale di lavoro da sottoporre al Comitato Direttivo.

Il Direttore si avvale del personale dell'associazione di cui dirige l'attività e di cui è responsabile nei confronti degli organi associativi.

10. Il Comitato di Controllo.

L'assemblea dei soci può affidare il controllo contabile dell'attività dell'Associazione ad uno o più revisori, definendo i relativi rapporti economici. In ogni caso, è costituito un Comitato di Controllo formato da almeno tre e non più di cinque membri individuate dall'Assemblea dei soci tra i Segretari Comunali e i Responsabili dei servizi finanziari, con il compito di vigilare sul perseguimento delle finalità associative con criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

11. Il Coordinamento tecnico

Il Direttore, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un Coordinamento tecnico composto dai responsabili degli uffici scuola dei comuni aderenti all'Associazione ovvero da altri funzionari, dipendenti o collaboratori degli Enti associati designati dagli stessi, in possesso di adeguata qualifica.

Il Coordinamento tecnico viene convocato dal Direttore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, eventualmente anche in sottogruppi di lavoro o di progetto.

12. Gratuità della cariche sociali

Il Presidente e i membri dell'Assemblea e del Comitato direttivo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito. La partecipazione dei Segretari Comunali e dei funzionari dei comuni alle attività del Comitato di controllo e del Coordinamento tecnico rientra nelle normali attività istituzionali svolte presso gli enti di appartenenza.

13. Personale.

L'Associazione si avvale di personale e collaboratori con i quali sono vengono stipulati rapporti regolati nelle forme previste dal vigente ordinamento. In caso di attivazione di rapporti di lavoro dipendente, andranno previsti percorsi di valutazione comparativa dei candidati.

13-bis. Patrimonio e devoluzione.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro versato dai soci al momento dell'iscrizione o successivamente;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- d) dal fondo di riserva;
- e) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati a tale titolo.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori dell'Associazione, in conformità a quanto disposto dal Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea dei soci delibera la devoluzione del patrimonio a enti, pubblici o privati che perseguono statutariamente analoghe finalità ovvero a enti di pubblica utilità.

14. Rapporti con i comuni soci

I Rapporti tra l'Associazione e i comuni soci sono regolati, oltre dal presente statuto e dall'atto costitutivo, mediante gli atti con i quali le viene affidato lo svolgimento di attività e servizi. I Comuni soci possono distaccare, anche a tempo parziale, propri dipendenti presso l'Associazione; in tal caso, l'Associazione rimborsa all'ente di provenienza, i costi sostenuti per conto della stessa.

15. Risorse economiche

L'Associazione finanzia le proprie attività attraverso i trasferimenti dei comuni soci relativi alle attività svolte per conto dei medesimi e mediante la cessione di servizi in regime di mercato. L'associazione può ricevere contributi ed erogazioni liberali e sottoscrivere contratti di sponsorizzazione.

16. Contabilità

L'anno sociale si chiude al 31 Agosto di ogni anno.

L'Associazione cura la predisposizione di una contabilità economica generale e approva annualmente, entro il 31/08 di ciascun anno un documento di programma per l'anno successivo (budget); entro il 31/12 successivo all'anno sociale di riferimento il bilancio consuntivo. Entrambi i documenti sono approvati dal Comitato direttivo. Al documento di programma e al bilancio consuntivo sono allegate le contabilità separate che l'associazione redige relativamente alle attività affidate dai comuni soci, singolarmente o in forma associata e, cumulativamente, di quelle cedute ai privati, oltre che il prospetto relativo alla gestione delle risorse derivante da contributi pubblici finalizzati..

17. Durata dell'associazione

L'Associazione non ha durata predefinita. I soci possono dichiararne in qualsiasi momento l'estinzione regolando i rapporti giuridici in essere.

18. Recesso e sospensione.

Ciascun comune può recedere annualmente dall'Associazione dandone comunicazione scritta alla presidenza e ai soci entro il 30/05 di ciascun anno relativamente all'anno sociale successivo, salvo il Comune non abbia affidato servizi e attività all'associazione con scadenza ulteriore.

Il comune che non ricorra all'associazione per nessun servizio si considera sospeso dall'associazione e dai suoi organi.